

## STATUTO

### *Art.1 Denominazione*

Per iniziativa degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Chieti e Pescara è costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO CHIETI PESCARA ONLUS"** in breve "FONDAZIONE ARCHITETTI CHIETI PESCARA".

### *Art. 2 Sede legale*

La Fondazione ha sede legale presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (A.P.P.C.) di Chieti e sede amministrativa presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (A.P.P.C.) di Pescara.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire nell'ambito della Regione Abruzzo uffici e dipendenze.

### *Art.3 Scopi e finalità*

In armonia con la declaratoria contenuta nella Direttiva C.E.E. del 10 giugno 1985 la Fondazione A.P.P.C. di Chieti e Pescara, affiancando gli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Chieti e di Pescara, ha come scopo la valorizzazione della disciplina dell'architettura e della professione di architetto, e promuovendo la formazione in tale campo ai sensi dell'art. 10 lett. a) n.5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e in particolare svolgendo le seguenti attività:

- a) l'organizzazione di corsi di aggiornamento istituzionali su delega degli Ordini professionali o di Università e di corsi di formazione, qualificazione, perfezionamento e di specializzazione di interesse della categoria;
- b) la promozione, lo svolgimento e la divulgazione di studi e di ricerche sulle dinamiche di trasformazione dell'edilizia e del territorio;
- c) l'organizzazione e la partecipazione al confronto pubblico, attraverso tutte le forme opportune sui contenuti delle problematiche relative all'architettura ed alla professione di architetto (seminari, mostre, dibattiti, convegni e simili);
- d) la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la pubblicazione delle informazioni e degli studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse degli architetti;

- e) la promozione, la difesa e l'adeguamento della figura professionale dell'architetto alla scala europea;
- f) la riqualificazione delle specifiche competenze professionali e l'osservatorio permanente dei nuovi ruoli e servizi che caratterizzano l'attività propria dell'architetto;
- g) la realizzazione di interventi che costituiscano le condizioni per attivare la certificazione di qualità connesse con l'esercizio della professione.

Sono comunque vietate attività diverse da quelle istituzionali sopraindicate, fatta sola eccezione per quelle ad esse connesse o strumentali.

Le attività formative della Fondazione saranno erogate sul territorio con il principio della proporzionalità rispetto al numero degli iscritti ai rispettivi Ordini.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni ed utili per il raggiungimento delle sopra indicate finalità, osservate in ogni caso le disposizioni di legge e quanto previsto dal presente statuto.

La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale; ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l'incremento del patrimonio.

É inoltre fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima struttura.

#### ***Art. 4 Durata***

La durata della fondazione è illimitata.

#### ***Art.5 Patrimonio***

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle eventuali somme conferite, nell'atto della costituzione dagli Ordini A.P.P.C. di Chieti e Pescara e potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti Pubblici o privati e da persone fisiche.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il patrimonio, con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dai fondatori o da

terzi a titolo generico o per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.

#### ***Art.6 Composizione e cariche***

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Consigli degli Ordini e scelti tra coloro che, per la loro attività o formazione culturale, risultino rispondenti alle finalità della Fondazione e siano rappresentativi delle aree territoriali delle Province di Chieti e Pescara. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri scelti in modo alternato, per il primo mandato n.5 (cinque) dell'Ordine APPC di Pescara e n.4 (quattro) dell'Ordine APPC di Chieti, per il successivo mandato n. 5 (cinque) dell'Ordine APPC di Chieti e n.4 (quattro) dell'Ordine APPC di Pescara, e così via in modo alternato per i successivi mandati. Nel caso di cessione della carica (per dimissioni, decesso, sostituzione, ecc.), entro il mandato, di tutti o parte dei consiglieri, la nuova nomina degli stessi compete all'Ordine che li ha nominati, in virtù di quanto sopra precisato. I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano la loro attività a titolo gratuito.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice-presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Per ciascun mandato il Presidente è eletto nel gruppo minoritario di 4 (quattro) consiglieri.

3. Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, a partire dalla data dell'insediamento, resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio a norma del presente Statuto.

5. L'attività della Fondazione è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento esecutivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### ***Art.7 Poteri del Consiglio di Amministrazione***

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno eccettuato od escluso.

In particolare:

a) determina le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione sulla base di un documento programmatico approvato dai Consigli degli Ordini all'inizio del proprio mandato, eventualmente

modificabile;

b) approva i bilanci, preventivo e consuntivo, proposti dal Presidente, il quale provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, nonché del bilancio preventivo, anch'esso corredato da una relazione sulle attività che si intendono svolgere, e li presenta al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione da effettuarsi entro il mese di novembre per il conto preventivo dell'anno seguente, ed entro il mese di marzo per il conto consuntivo dell'anno precedente. Entrambi dovranno essere accompagnati da una relazione del Revisore legale dei conti/Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito secondo le norme del presente statuto). I suddetti bilanci sono trasmessi agli Ordini APPC per eventuali osservazioni trenta giorni prima della loro approvazione;

c) può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni per settori specifici di attività stabilendo all'atto della nomina le funzioni da espletare, la durata dell'incarico e il compenso;

d) richiede agli Ordini di riferimento la designazione degli amministratori da sostituire in caso di dimissioni o decadenza;

e) può nominare un Comitato scientifico con funzioni consultive che dura in carica come il Consiglio di Amministrazione salvo diversa determinazione dello stesso. Il Comitato scientifico è costituito da esperti in numero non inferiore a tre e non superiore a nove ed elegge tra i suoi membri un coordinatore;

f) può nominare un responsabile per l'ufficio di direzione;

g) procede alla ratifica degli atti adottati dal Presidente in caso di urgenza;

h) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione e comunque ricompresa, afferente, connessa, collegata con gli scopi primari ed istituzionali indicati nell'articolo 3 del presente statuto;

i) redige, approva, modifica ed integra il regolamento attuativo della Fondazione di cui al successivo art. 9, tenendo conto delle osservazioni degli Ordini.

2. Gli Amministratori con delega hanno la rappresentanza della Fondazione per l'esercizio dei poteri loro delegati.

#### ***Art. 8 Poteri del Presidente***

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente provvede a:

- convocare il consiglio di amministrazione indicando nel relativo ordine del giorno le materie da trattare nelle relative adunanze;
- presiedere le relative riunioni, procedendo alla sottoscrizione delle delibere e dei verbali redatti dal Segretario;
- firmare gli atti e quanto necessario per eseguire quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può essere revocato e sostituito dal Consiglio di Amministrazione per qualsiasi ragione con le stesse modalità previste per la nomina.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca entro 30 (trenta) gg dalla nomina di tutti i nuovi consiglieri il Consiglio di amministrazione per l'insediamento dei nuovi consiglieri. Decorso inutilmente tale termine il C.D.A. è convocato entro i successivi 30 giorni dal almeno tre consiglieri neoeletti.

Il Presidente, nei casi di assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente in tutte le sue funzioni compresa la rappresentanza anche in giudizio.

#### ***Art. 9 Regolamento attuativo***

Il Regolamento attuativo contiene le norme di specificazione dei seguenti argomenti:

1. modalità operative delle attività
2. divisione in settori operativi
3. costituzione e funzionamento del Comitato scientifico
4. costituzione e compiti dell'ufficio di direzione
5. contenuti del programma annuale delle attività da allegare al bilancio preventivo.

#### ***Art.10 Convocazione delle riunioni***

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni bimestre oppure, senza indugio, quando venga richiesto da almeno tre dei suoi membri o dal Revisore legale dei

conti/Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito secondo le norme del presente statuto) con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato ai consiglieri e al Revisore legale dei conti/ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito secondo le norme del presente statuto), mediante lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

4. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Di ogni riunione deve redigersi il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dovrà essere trascritto su un apposito libro tenuto a cura del Segretario.

#### ***Art.11 Decadenza e revoca***

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha diritto in qualsiasi momento di chiedere agli Ordini di appartenenza la revoca della nomina di uno o più consiglieri di amministrazione della Fondazione stessa qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità. Con la comunicazione di revoca, l'Ordine designa i nuovi amministratori a pena di inefficacia della revoca stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del Revisore legale dei conti/Collegio dei revisori dei Conti (qualora istituito secondo le norme del presente statuto), chiede agli Ordini di appartenenza la decadenza dei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio stesso, oppure per cinque sedute anche non consecutive.

3. Ciascun Consiglio dell'Ordine potrà in qualsiasi momento e a maggioranza revocare *ad nutum*, con preavviso di 15 (quindici) giorni, uno o più consiglieri dallo stesso nominati, designando contestualmente i nuovi amministratori a pena di inefficacia della revoca stessa.

4. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

## ***Art.12 Nomina e attribuzioni***

1. È facoltà degli Ordini, con decisione da adottarsi secondo le modalità del presente Statuto sociale, nominare il Revisore legale dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Il Revisore legale dei conti/Collegio dei Revisori dei Conti sarà istituito allorché il bilancio consolidato della Fondazione dovesse superare Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

4. I Consigli degli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara, nel momento in cui si verificano le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo e, di seguito, in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, provvederanno alla nomina del Revisore legale dei conti / di tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, indicando il Presidente del Collegio; tutti dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

5. Il Revisore legale dei conti/Collegio dei Revisori dei Conti:

a) controlla che la Fondazione operi nel rispetto della legge e del presente Statuto;

b) verifica una volta ogni trimestre la consistenza delle disponibilità finanziarie e dei valori e la regolare tenuta della contabilità;

c) riferisce sull'attività svolta nella relazione sui bilanci preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

6. L'esito dei controlli trimestrali deve risultare da verbale trascritto su un libro da conservare a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Revisore legale dei conti/Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, resta comunque in carica fino a quando non sia stato provveduto ad eleggere il nuovo Revisore / Collegio a norma del presente Statuto.

## ***Art.13 Recesso, scioglimento e liquidazione***

Ogni Consiglio dell'Ordine può recedere dalla presente Fondazione con apposita delibera. Il recesso ha efficacia decorsi tre mesi, con la precisazione che la comunicazione di recesso deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla Fondazione. La volontà di recesso vale quale delega all'altro

Ordine per sostituire il recedente con altro associato ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività della Fondazione.

Lo scioglimento della Fondazione dovrà essere deliberato da entrambi i Consigli degli Ordini A.P.P.C. di Chieti e Pescara, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 27 del Codice Civile.

Ultimata la liquidazione, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere, eventuali residui patrimoniali ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

#### ***Art.14 Modifica delle statuto***

La modifica del presente statuto, dovrà essere deliberato da entrambi i Consigli dell'Ordine A.P.P.C. di Chieti e di Pescara.

#### ***Art.15 Rinvio***

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi vigenti in materia di fondazioni ivi compreso il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.